



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 1197 del 21/08/2025

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E LA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE DI VERBANIA PER L'ATTIVAZIONE FINO A N. 10 TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER PAZIENTI DEL SER.D.

- ESAME E PROVVEDIMENTI

STRUTTURA: SERD

RESPONSABILE STRUTTURA: CROSA LENZ CHIARA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: SERD

L'estensore dell'atto: Murgia Daniela

Il Responsabile del procedimento: Crosa Lenz Chiara

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE STRUTTURA SOC SER.D.

RICHIAMATA la determinazione n. 1110 del 25/08/2023 con la quale si stipulava una convenzione con la Cooperativa Sociale "Risorse" per l' attivazione fino a n. 10 tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per pazienti del Ser.D. avente validità sino al 09/08/25;

ACQUISITA agli atti, la nota del 01/08/2025, ns. prot. n. 52496/25 del 04/08/2025, con la quale la Cooperativa Risorse propone il rinnovo della convenzione in atto, dando la disponibilità ad accogliere, n. 10 utenti del Ser.D che effettueranno tirocinio di inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale presso i propri cantieri di lavoro e con oneri a carico loro, proponendo un rinnovo della durata di anni 2.

VISTI

- La Legge n. 92 del 28/06/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (art.1 comma 34 – 35 – 36);
- Accordo Governo Regioni e Province Autonome sottoscritti in data 24/01/2013 di adozione delle Linee Guida in materia di tirocini;
- Il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 13/05/2013 tra Regione Piemonte e Parti Sociali al fine di condividere i contenuti della " Disciplina Regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi";
- La DGR n. 42-7997 del 07/04/2014 recante "Approvazione delle disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria", revisionata e integrata dalla DGR n 28-2527 del 30/11/2015 in attuazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 25/05/2017 di adozione delle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- La DGR n. 85-6277 del 22/12/2017,"Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 03/06/2013".



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DATO ATTO che il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito "soggetto attuatore", fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

RITENUTO di dover quindi procedere al rinnovo della convenzione in oggetto per il periodo 20/08/2025 – 19/08/2027

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il disciplinare di convenzione con la Cooperativa Risorse di Verbania, allegato alla presente determinazione, composto da n. 5 pagine, che ne forma parte integrante e sostanziale, per il rinnovo della convenzione di tirocinio extracurricolare di inclusione sociale ai sensi della DGR 42-7397 del 07/04/2014 e smi Regione Piemonte, per l' effettuazione di n. 10 tirocini per pazienti del Ser.D.

2°) di precisare che si provvederà con specifico e separato atto a formalizzare ciascun tirocinio all'atto dell'attivazione, e che gli stessi avverranno secondo quanto disposto dal disciplinare con la presente approvato.

3°) Di dare atto che la convenzione in argomento non comporta alcun onere di spesa per l'ASL VCO .

4°) Di precisare altresì che la convenzione in questione ha durata di 2 anni, dal 20/08/2025 al 19/08/2027

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE SOC. SER.D

Direttore S.O.C. Ser.D Dott.ssa Chiara Crosa Lenz

e-mail: serd@aslvco.it

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Domodossola	cap. 28845 Via P. Nenni, 11	Tel. 0324 491335	e-mail : sert.do@aslvco.it
Sede Operativa Verbania	cap. 28900 Via Crocetta, 13	Tel. 0323 541235	e-mail: sert.vb@aslvco.it
Sede Operativa Omegna	cap. 28887 Via De Angeli, 109	Tel. 0323 888951	e-mail: sert.om@aslvco.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi della Regione Piemonte

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (di
seguito denominata ASL VCO)

Indirizzo Via Mazzini 117

CAP 28887 Comune Omegna

Provincia VB

Codice fiscale: 00634880033

Partita I.V.A.: 00634880033

Rappresentato da: Dott.ssa Chiara Crosa Lenz

nata il 25/12/1958

Comune Ornavasso Provincia VB

E

SOGGETTO OSPITANTE

Cooperativa Sociale Risorse

Indirizzo Via Muller

CAP 28921 Comune Intra Verbania

Provincia VB

Codice fiscale: 01306240035

Partita I.V.A.: 01306240035

Rappresentato da: Zacchera Vittorio

nato il 09/11/1959

Comune Verbania Provincia VB

PRESO ATTO CHE

Il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguitamento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito "soggetto attuatore", fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

1 / 5





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La Regione Piemonte con DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini di inclusione sociale e per quanto non espressamente previsto dalla suddetta normativa si applica la DGR 85-6277 del 22/12/2017.

I soggetti inseriti in tirocini di inclusione sociale devono essere presi in carico dal servizio pubblico istituzionalmente competente, ove per presa in carico si intende "*la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio*".

La presente convenzione viene stipulata per n. 10 tirocini, ognuno dei quali verrà formalizzato con specifico provvedimento di Determina all'atto dell'attivazione.

PREMESSO CHE

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: lettera g dell'art. 4 comma 1 : "... Aziende Sanitarie Locali , con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso".

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale o per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi.
- c) di non avere in corso procedure di sospensione dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e/o non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio licenziamenti di lavoratori per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta del soggetto promotore soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore, che dovrà motivare la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione ed indicare le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Il progetto personalizzato deve essere allegato alla presente Convenzione e conservato a cura del soggetto promotore.

2 / 5





Art. 2. Disposizioni generali

1. La durata massima è di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi per i soggetti disabili e di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7/4/2014 e s.m.i. La proroga o ripetibilità è ammessa previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere favorevole del soggetto attuatore il quale dovrà indicare l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.
2. Non possono essere attivati tirocini di inclusione sociale in favore di persone con disabilità che, nell'ambito di Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all'obbligo di assunzione previsto all'art. 3 della l. n. 68 del 1999.
3. L'impegno orario previsto non può superare le 40 ore settimanali.
4. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzata alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio. L'eventuale inserimento in turni deve essere adeguatamente motivata nel PFI.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 4. Progetto formativo

- 1 Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione deve essere predisposto, sulla piattaforma informatica di Sistema Piemonte "Portale Tirocini", un progetto formativo individuale (PFI) contenente:
 - la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
 - la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
 - l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
 - le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo anche in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Art. 5. Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità minima di partecipazione pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.6411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 6. Obblighi del soggetto promotore

1. Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:
 - individuare un tutor qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale o avvalersi di un tutor designato dal servizio pubblico che ha in carico il tirocinante
 - favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regionali;
 - fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
 - promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
 - segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve:
 - effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di avvio del tirocinio, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione;
 - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
 - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 9. Consegnna progetto formativo individuale

1. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornire copia al soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

Art. 10. Durata della Convenzione

1. La presente convenzione è valida per 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta automaticamente in caso di perdita dei requisiti si cui in premessa o di violazione delle norme vigenti.
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

La presente Convenzione viene redatta su modello predisposto dalla Regione Piemonte ai sensi della DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi ed è esente dall'imposta di bollo in quanto i soggetti sono entrambi previsti dall'allegato B del DPR 642/27.

Omegna, 20/08/2025

Firma e timbro del soggetto promotore

REGIONE PIEMONTE ASL VCO
DIRETTORE SOC SER.D.
DOTT.SSA CHIARA CROSA LENZ

Firma e timbro del soggetto ospitante

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE
28921 VERBANIA - Via Muller, 35
PARTITA IVA 01306240035

**REGIONE
PIEMONTE**